REGOLAMENTO (CE) N. 1549/94 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1994

che modifica i regolamenti (CEE) n. 388/92, (CEE) n. 1727/92 e (CEE) n. 1728/92, relativi alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione [4], in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli [5], modificato dal regolamento (CEE) n. 1974/93, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [6], modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione [7], in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 6 dei regolamenti (CEE) n. 388/92 della Commissione [8], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 329/94 [9], (CEE) n. 1727/92 della Commissione [10], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1075/94 [11], e (CEE) n. 1728/92 della Commissione [12], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1157/94 [13], l'importo dell'aiuto è adeguato in funzione della differenza del prezzo di entrata del cereale o del prodotto cerealicolo di cui trattasi tra il mese di presentazione della domanda di aiuto e il mese in cui è effettuata ciascuna imputazione sul certificato di aiuto; che l'imputazione sul certificato di aiuto è effettuata a norma dell'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 131/92 della Commissione [14], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 [15], per quanto riguarda i DOM, e conformemente all'articolo 4, paragrafo 7 dei regolamenti (CEE) n. 1695/92 [16], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93, e (CEE) n. 1696/92 [17], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93, per quanto riguarda le Canarie e rispettivamente le Azzorre e Madera; che l'imputazione sul certificato di aiuto avviene a destinazione ad opera delle autorità locali, su presentazione dei prodotti a cui si riferisce il certificato;

considerando che, a decorrere dalla campagna 1994/1995, i prezzi comuni subiscono una considerevole diminuzione; che, a causa del tempo necessario per il trasporto sia nei DOM che nelle Azzorre, a Madera e nelle isole Canarie a partire dalla parte continentale della Comunità, il suddetto aggiustamento penalizza gli operatori che hanno assunto impegni di consegna a cavallo tra le due campagne; che è pertanto urgente derogare a tali disposizioni per agevolare il passaggio dalla campagna 1993/1994 alla campagna 1994/1995;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'adeguamento previsto all'articolo 6 dei regolamenti (CEE) n. 388/92, (CEE) n. 1727/92 e (CEE) n. 1728/92 non si applica agli operatori che comprovino, con soddisfazione delle competenti autorità della regione di destinazione, che i cereali e i prodotti cerealicoli diversi dal granturco e dal sorgo presentati per l'imputazione sul certificato di aiuto sono stati spediti anteriormente al 1° luglio 1994 e, nel caso del granturco e del sorgo, anteriormente al 1° ottobre 1994.

La prova è costituita dalla polizza di carico o da un altro documento di trasporto che offra sufficienti garanzie, debitamente compilato al momento della spedizione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.
[2] GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.
[3] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.
[4] GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.
[5] GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
[6] GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
[7] GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.
[8] GU n. L 43 del 19. 2. 1992, pag. 16.
[9] GU n. L 42 del 15. 2. 1994, pag. 3.
[10] GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 101.
[11] GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 1.
[12] GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 104.
[13] GU n. L 130 del 21. 5. 1994, pag. 9.
[14] GU n. L 15 del 22. 1. 1992, pag. 13.
[15] GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.
[16] GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.
[17] GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione